

Decreto legislativo

“Recepimento della direttiva 2004/25CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, in attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 24 aprile 2005, n. 62 e all’articolo 1 della legge 20 giugno 2007, n. 77

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004”, e, in particolare, l’allegato B;

Vista la legge 27 giugno 2007, n. 77, recante “Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonché per l’adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE”;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”;

Vista la direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per le politiche europee;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

(Modifiche alla Parte I del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58)

1. All’articolo 1, comma 1, lettera v), le parole “superiore a quello indicato nel regolamento previsto dall’articolo 100 nonché di ammontare complessivo superiore a quello indicato nel medesimo regolamento;” sono sostituite dalle seguenti “e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall’articolo 100, comma 1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari;”.
2. All’articolo 4, comma 7, dopo le parole “sul territorio dello Stato” sono aggiunte le seguenti: “nonché di eseguire, per loro conto, notifiche sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da esse adottati.”.

Articolo 2

(Modifiche alla Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. Dopo l’articolo 101, sono inseriti i seguenti articoli:

a) “Articolo 101-*bis*

Definizioni e ambito applicativo.

1. Ai fini del presente capo si intendono per “società italiane quotate” le società con sede legale nel territorio italiano e con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario.

2. Ai fini del presente capo e dell’art. 123-*bis*, per “titoli” si intendono gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nell’assemblea ordinaria o straordinaria.

3. Gli articoli 102, commi 2 e 5, l’art. 103, comma 3-*bis*), ogni altra disposizione del presente decreto che pone a carico dell’offerente o della società emittente specifici obblighi informativi nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti, nonché gli articoli 104, 104-*bis* e 104-*ter*, non si applicano alle:

a) offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli;

b) offerte pubbliche di acquisto o scambio che non hanno ad oggetto titoli che attribuiscono il diritto di voto sugli argomenti di cui all’articolo 105, commi 2 e 3;

c) offerte pubbliche di acquisto o di scambio promosse da chi dispone individualmente, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea della società;

d) offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto azioni proprie.

4. Per “persone che agiscono di concerto” si intendono:

a) gli aderenti a un patto, anche nullo, previsto dall’articolo 122;

b) un soggetto, il suo controllante, e le società da esso controllate;

c) le società sottoposte a comune controllo;

d) una società e i suoi amministratori, consiglieri di gestione o di sorveglianza o direttori generali;

e) i soggetti che cooperano fra loro al fine di ottenere il controllo della società emittente.

5. Le fattispecie indicate al comma 4 assumono rilievo anche congiuntamente fra di loro.”

b) “Articolo 101-*ter*

Autorità di vigilanza.

1. La Consob vigila sulle offerte pubbliche di acquisto o di scambio in conformità alle disposizioni del presente capo.

2. Ai fini del riparto delle competenze tra la Consob e le autorità degli altri Stati comunitari con riguardo alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto titoli di società regolate dal diritto di uno Stato comunitario, e strumentali o successive all’acquisizione del controllo secondo il diritto nazionale della società emittente, si osservano le disposizioni seguenti.

3. La Consob vigila sullo svolgimento delle offerte pubbliche:

a) aventi a oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata nel territorio italiano e ammessi alla negoziazione su uno o più mercati regolamentati italiani;

b) aventi ad oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata in uno Stato comunitario diverso dall’Italia e ammessi alla negoziazione esclusivamente su mercati regolamentati italiani;

c) aventi ad oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata in uno Stato comunitario diverso dall’Italia e ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e di altri Stati comunitari diversi da quello dove la società ha la propria sede legale, qualora siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano ovvero, qualora i titoli siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione contemporaneamente sui mercati regolamentati italiani e di altri Stati comunitari, nel caso in cui la società emittente scelga la Consob quale autorità di vigilanza, informandone i suddetti

mercati e le loro autorità di vigilanza il primo giorno della negoziazione. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini per la comunicazione al pubblico della decisione della società emittente relativa alla scelta dell'autorità competente per la vigilanza sull'offerta.

4. Nei casi in cui la Consob sia l'autorità di vigilanza competente ai sensi del comma 3, lettere b) e c), sono disciplinate dal diritto italiano le questioni inerenti al corrispettivo dell'offerta, alla procedura, con particolare riguardo agli obblighi di informazione sulla decisione dell'offerente di procedere all'offerta, al contenuto del documento di offerta e alla divulgazione dell'offerta. Per le questioni riguardanti l'informazione che deve essere fornita ai dipendenti della società emittente, per le questioni di diritto societario nonché per quelle relative alla soglia al cui superamento consegue l'obbligo di offerta pubblica di acquisto, alle deroghe a tale obbligo e alle condizioni in presenza delle quali l'organo di amministrazione della società emittente può compiere atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, le norme applicabili e l'autorità competente sono quelle dello Stato membro in cui la società emittente ha la propria sede legale.

5. Nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto titoli emessi da società la cui sede legale è situata nel territorio italiano e ammessi alla negoziazione esclusivamente su uno o più mercati regolamentati di altri Stati comunitari, sono disciplinate dal diritto italiano le materie indicate nel comma 4, secondo periodo e l'autorità competente in relazione ad esse è la Consob.”.

2. L'articolo 102 è sostituito dal seguente:

“Articolo 102

Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi.

1. La decisione ovvero il sorgere dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio sono senza indugio comunicati alla Consob e contestualmente resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 114. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti della comunicazione.

2. Non appena l'offerta sia stata resa pubblica, gli organi di amministrazione della società emittente e dell'offerente ne informano i rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, i lavoratori stessi.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, l'offerente promuove l'offerta tempestivamente, e comunque non oltre venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, presentando alla Consob il documento d'offerta destinato alla pubblicazione. In caso di mancato rispetto del termine il documento d'offerta è dichiarato irricevibile e l'offerente non può promuovere un'ulteriore offerta avente a oggetto prodotti finanziari del medesimo emittente nei successivi dodici mesi.

4. Entro quindici giorni dalla presentazione del documento d'offerta, la Consob lo approva se esso è idoneo a consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta. Con l'approvazione la Consob può indicare all'offerente informazioni integrative da fornire, specifiche modalità di pubblicazione del documento d'offerta nonché particolari garanzie da prestare. Il termine è di trenta giorni per le offerte aventi ad oggetto o corrispettivo prodotti finanziari non quotati o diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116. Qualora si renda necessario richiedere all'offerente informazioni supplementari, tali termini sono sospesi, per una sola volta, fino alla ricezione delle stesse. Tali informazioni sono fornite entro il termine fissato dalla Consob, comunque non superiore a quindici giorni. Nell'ipotesi in cui, per lo svolgimento dell'offerta, la normativa di settore richieda autorizzazioni di altre autorità, la Consob approva il documento d'offerta entro cinque giorni dalla comunicazione delle stesse. Decorsi i termini di cui al presente comma, il documento d'offerta si considera approvato.

5. Non appena il documento sia stato reso pubblico, gli organi di amministrazione della società emittente e dell'offerente lo trasmettono ai rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, ai lavoratori stessi.

6. In pendenza dell'offerta la Consob può:

- a) sospenderla in via cautelare, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari;
- b) sospenderla, per un termine non superiore a trenta giorni, nel caso intervengano fatti nuovi o non resi noti in precedenza tali da non consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta.
- c) dichiararla decaduta, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera a).

7. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sull'offerta, la Consob esercita i poteri previsti dall'articolo 115, comma 1, lettere a) e b) nei confronti di chiunque appaia informato dei fatti. In caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari si applica l'articolo 187-*octies*."

3. L'articolo 103 è modificato come segue:

- a) Il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Fermo quanto previsto dal titolo III, capo I, agli emittenti, agli offerenti, alle persone che agiscono di concerto con essi, nonché agli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni si applicano l'articolo 114, commi 5 e 6, e l'articolo 115 dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1 e fino ad un anno dalla chiusura dell'offerta."
- b) Il comma 3 è sostituito dal seguente: "L'organo di amministrazione dell'emittente diffonde un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla medesima. Per le società organizzate secondo il modello dualistico il comunicato è approvato dal consiglio di sorveglianza, salvo che lo statuto disponga diversamente."
- c) Dopo il comma 3 è aggiunto il comma seguente: "3-*bis*. Il comunicato contiene altresì una valutazione degli effetti che l'eventuale successo dell'offerta avrà sugli interessi della società, nonché sull'occupazione e la localizzazione dei siti produttivi. Contestualmente alla sua diffusione, il comunicato è trasmesso ai rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, ai lavoratori direttamente. Se l'organo di amministrazione riceve in tempo utile il parere dei rappresentanti dei lavoratori quanto alle ripercussioni sull'occupazione, quest'ultimo è allegato al comunicato dell'organo di amministrazione."
- d) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione e, in particolare, disciplina:

 - a) il contenuto del documento d'offerta nonché le modalità per la pubblicazione del documento e per lo svolgimento dell'offerta;
 - b) la correttezza e la trasparenza delle operazioni sui prodotti finanziari oggetto dell'offerta;
 - c) gli effetti sul corrispettivo dell'offerta degli acquisti di prodotti finanziari che ne sono oggetto, effettuati dagli offerenti o da persone che agiscono di concerto con essi dopo la comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, in pendenza dell'offerta o nei sei mesi successivi alla chiusura di questa;
 - d) le modifiche all'offerta, le offerte di aumento e quelle concorrenti, senza limitare il numero dei rilanci, effettuabili fino alla scadenza di un termine massimo;
 - e) il riconoscimento dei documenti d'offerta approvati da autorità di vigilanza di altri Stati comunitari o da autorità di vigilanza di Stati extracomunitari con le quali vi siano accordi di cooperazione;
 - f) le modalità di pubblicazione dei provvedimenti da essa adottati ai sensi della presente sezione.
- e) Il comma 5 è abrogato.

4. L'articolo 104 è modificato come segue:

- a) La rubrica è sostituita dalla seguente: “*Difese*”.
- b) Il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Salvo autorizzazione dell’assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell’offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta. L’obbligo di astensione si applica dal momento in cui l’organo di amministrazione della società emittente viene a conoscenza della comunicazione di cui all’art. 102, comma 1, e fino alla chiusura dell’offerta ovvero fino a quando l’offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell’offerta. Le assemblee deliberano, in ogni convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il trenta per cento del capitale. Resta ferma la responsabilità degli amministratori e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti.”.
- c) Dopo il comma 1-*bis* è inserito il comma seguente: “1-*ter*. L’autorizzazione assembleare prevista dal comma 1 è richiesta anche per l’attuazione di ogni decisione presa prima dell’inizio del periodo indicato nel comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta”.
- d) Al comma 2 le parole “di Grazia e” sono sostituite dalla parola “della”.

5. Dopo l’articolo 104 sono inseriti i seguenti articoli:

a) “Articolo 104-*bis*

Regola di neutralizzazione

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 123, comma 3, del presente decreto nonché dall’articolo 3, comma 3, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con legge 30 luglio 1994, n. 474, come modificato dal presente decreto, nonché fermi i diritti speciali di cui all’articolo 2 del medesimo decreto, quando è promossa un’offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto i titoli emessi da società italiane quotate, ad esclusione delle società cooperative, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) nel periodo di adesione all’offerta le limitazioni al trasferimento di titoli previste nello statuto non si applicano nei confronti dell’offerente;
- b) le limitazioni al diritto di voto previste negli statuti medesimi non hanno effetto nelle assemblee chiamate a decidere sugli atti e le operazioni previsti dall’articolo 104. Sono peraltro salve le limitazioni al diritto di voto collegate ad azioni munite di privilegio nella ripartizione degli utili ovvero in sede di liquidazione;
- c) i patti parasociali aventi ad oggetto il diritto di voto non hanno effetto in relazione alle assemblee chiamate a decidere sugli atti e le operazioni previsti dall’articolo 104;
- d) quando, a seguito di un’offerta, l’offerente venga a detenere il settantacinque per cento o più del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina e/o la revoca degli amministratori, nella prima assemblea generale che segue la chiusura dell’offerta, convocata per modificare lo statuto societario o revocare o nominare i membri dell’organo di amministrazione, sono prive di efficacia le eventuali limitazioni ai diritti di voto previsti nella lettera b) del presente comma, nonché qualsiasi diritto speciale in materia di nomina o revoca di membri dell’organo di amministrazione o del consiglio di sorveglianza, previsto nello statuto della società emittente;
- e) nel medesimo caso di cui alla lettera d) del presente comma, sono prive di efficacia le eventuali limitazioni al diritto di voto derivanti da patti parasociali.

2. Nei casi previsti dal comma 1, l’offerente è tenuto ad un equo indennizzo per l’eventuale pregiudizio patrimoniale subito dai titolari dei diritti sui quali l’applicazione di tali disposizioni abbia avuto incidenza, purché le disposizioni statutarie o contrattuali che costituiscono tali diritti fossero efficaci anteriormente alla comunicazione di cui all’articolo 102, comma 1.”

b) *Articolo 104-ter*

Clausola di reciprocità

1. Le disposizioni di cui all'articolo 104 e all'articolo 104-*bis*, comma 1, non si applicano in caso di offerta pubblica promossa da chi non sia soggetto a tali disposizioni ovvero a disposizioni equivalenti, anche per quanto riguarda le regole per l'approvazione della delibera assembleare, ovvero da una società o ente da questi controllata. In caso di offerta promossa di concerto, è sufficiente che a tali disposizioni non sia soggetto anche uno solo fra gli offerenti. La Consob, su istanza dell'offerente o della società emittente ed entro venti giorni dalla presentazione di questa, determina se le disposizioni applicabili all'offerente siano equivalenti a quelle cui è soggetta la società emittente.

2. Qualsiasi misura adottata dalla società emittente in virtù di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea straordinaria, in vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 114, tale autorizzazione è tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalità previste ai sensi del medesimo articolo.

Articolo 3

(Modifiche alla Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. L'articolo 105 è modificato come segue:

- a) al comma 1, le parole "Le disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "Salvo quanto previsto dall'articolo 101-*ter*, commi 4 e 5, le disposizioni" e le parole "con azioni ordinarie quotate" sono sostituite dalle seguenti: "con titoli ammessi alla negoziazione";
- b) al comma 2 le parole "del capitale rappresentato da azioni" sono sostituite dalle seguenti. "dei titoli emessi da una società di cui al comma 1" e le parole "o responsabilità" sono abrogate;
- c) al comma 3 le parole "nel capitale rilevante categorie di azioni" sono sostituite dalle seguenti: "nella partecipazione categorie di titoli" e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "La Consob determina, altresì, con regolamento i criteri di calcolo della partecipazione di cui al comma 2 nelle ipotesi in cui le azioni di cui al medesimo comma, risultino private, per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, del diritto di voto.".

2. L'articolo 106 è sostituito dal seguente:

Articolo 106

Offerta pubblica di acquisto totalitaria

1. Chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore al trenta per cento promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli per la totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso.

2. Per ciascuna categoria di titoli, l'offerta è promossa entro trenta giorni a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con lui, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di titoli della medesima categoria. Qualora non siano stati effettuati acquisti di titoli della medesima categoria nel periodo indicato, l'offerta è promossa per tale categoria di titoli ad un prezzo non inferiore a quello medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi o del minor periodo disponibile.

2-bis. Il corrispettivo dell'offerta può essere costituito in tutto o in parte da titoli. Nel caso in cui i titoli offerti quale corrispettivo dell'offerta non siano ammessi alla negoziazione su di un mercato regolamentato in uno Stato comunitario ovvero l'offerente o le persone che

agiscono di concerto con questi, abbia acquistato verso un corrispettivo in denaro, nel periodo di cui al comma 2 e fino alla chiusura dell'offerta, titoli che conferiscono almeno il cinque per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della società i cui titoli sono oggetto di offerta, l'offerente deve proporre ai destinatari dell'offerta, almeno in alternativa al corrispettivo in titoli, un corrispettivo in contanti.

3. La Consob disciplina con regolamento le ipotesi in cui:

a) la partecipazione indicata nel comma 1 è acquisita mediante l'acquisto di partecipazioni in società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da titoli emessi da altra società con azioni quotate;

b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;

c) l'offerta, previo provvedimento motivato della Consob, possa essere promossa a un prezzo inferiore a quello più elevato pagato, fissando i criteri per determinare tale prezzo e purché ricorra una delle seguenti circostanze:

1) i prezzi di mercato siano stati influenzati da eventi eccezionali o vi sia il fondato sospetto che siano stati oggetto di manipolazione;

2) il prezzo più elevato pagato dall'offerente nel periodo di cui al comma 2 è il prezzo di operazioni di compravendita sui titoli oggetto dell'offerta effettuate dall'offerente a condizioni di mercato e nell'ambito della gestione ordinaria della propria attività caratteristica;

d) l'offerta, previo provvedimento motivato della Consob, possa essere promossa ad un prezzo superiore a quello più elevato pagato purché ciò sia necessario per la tutela degli investitori e ricorra almeno una delle seguenti circostanze:

1) l'offerente abbia pattuito l'acquisto di titoli ad un prezzo più elevato di quello pagato per l'acquisto di titoli della medesima categoria;

2) vi sia stata collusione tra l'offerente e uno o più venditori;

3) l'offerente abbia posto in essere operazioni volte ad eludere l'obbligo di offerta pubblica di acquisto;

4) vi sia il fondato sospetto che i prezzi di mercato siano stati oggetto di manipolazione.

3-bis. La Consob, tenuto conto delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, può stabilire con regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue ad acquisti che determinino la detenzione congiunta di titoli e altri strumenti finanziari con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105, in misura tale da attribuire un potere complessivo di voto equivalente a quella di chi detenga la partecipazione indicata nel comma 1.

3-ter. I provvedimenti di cui alle lettere c) e d) del comma 3 sono resi pubblici con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 103, comma 4, lettera f).

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 107, l'obbligo di offerta non sussiste se la partecipazione indicata nel comma 1 è detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio rivolta a tutti i possessori di titoli per la totalità dei titoli in loro possesso, purché, nel caso di offerta pubblica di scambio, siano offerti titoli quotati in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario o sia offerto come alternativa un corrispettivo in contanti.

5. La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento della partecipazione indicata nel comma 1 o nel comma 3, lettera b) non comporta l'obbligo di offerta ove sia realizzato in presenza di uno o più soci che detengono il controllo o sia determinato da:

a) operazioni dirette al salvataggio di società in crisi;

b) trasferimento dei titoli previsti dall'articolo 105 tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione;

c) cause indipendenti dalla volontà dell'acquirente;

d) operazioni di carattere temporaneo;

e) operazioni di fusione o di scissione;

f) acquisti a titolo gratuito.

6) La Consob può con provvedimento motivato, disporre che il superamento della partecipazione indicata nel comma 1 o nel comma 3, lettera b) non comporta obbligo di offerta con riguardo a casi riconducibili alle ipotesi di cui al comma 5, ma non espressamente previsti nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma.

3. Il comma 1 dell'articolo 107 è modificato come segue:

a) Al primo periodo le parole “delle azioni quotate in mercati regolamentati italiani che attribuiscono diritti di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105” sono sostituite dalle seguenti: “dei titoli di ciascuna categoria”;

b) Alla lettera a) le parole “nell'articolo 109, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “nell'articolo 101-*bis*, comma 4”;

c) Alla lettera b) la parole “soci” è sostituita dalle seguenti: “possessori di titoli”; le parole: “delle azioni previste dall'articolo 106, comma 1”, sono sostituite dalle seguenti: “dei titoli stessi”; le parole “le partecipazioni detenute” sono sostituite dalle seguenti: “i titoli detenuti” e le parole “nell'articolo 109, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: 101-*bis*, comma 4”.

4. L'articolo 108 è sostituito dal seguente:

Articolo 108

Obbligo di acquisto

1. L'offerente che venga a detenere, a seguito di un'offerta pubblica totalitaria, una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta. Qualora siano emesse più categorie di titoli, l'obbligo sussiste solo per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento.

2. Salvo quanto previsto al comma precedente, chiunque venga a detenere, una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli, ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se non ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Qualora siano emesse più categorie di titoli, l'obbligo sussiste soltanto in relazione alle categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novanta per cento.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonché nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo è pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente, sempre che, in caso di offerta volontaria, l'offerente abbia acquistato a seguito dell'offerta stessa, titoli che rappresentano non meno del novanta per cento del capitale con diritto di voto compreso nell'offerta.

4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il corrispettivo è determinato dalla Consob tenendo conto anche del prezzo di mercato dell'ultimo semestre o del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonché nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo assume la stessa forma di quello dell'offerta, ma il possessore dei titoli può sempre esigere che gli sia corrisposto un corrispettivo in contanti, nella misura determinata dalla Consob, in base a criteri generali definiti da questa con regolamento.

6. Se il corrispettivo offerto è pari a quello proposto nell'offerta precedente l'obbligo può essere adempiuto attraverso una riapertura dei termini della stessa.

7. La Consob detta con regolamento norme di attuazione del presente articolo, in particolare, riguardanti:

- a) la trasparenza per l'adempimento dell'obbligo;
 - b) i termini entro i quali i possessori dei titoli residui possono richiedere di cedere i suddetti titoli;
 - c) la procedura da seguire per la determinazione del prezzo.
5. L'articolo 109 è sostituito dal seguente:
Articolo 109
Acquisto di concerto
1. Sono solidalmente tenuti agli obblighi previsti dagli articoli 106 e 108 coloro che agiscono di concerto quando vengano a detenere, a seguito di acquisti effettuati anche da uno solo di essi, una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate nei predetti articoli.
 2. Il comma 1 non si applica quando la detenzione di una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate agli articoli 106 e 108 costituisce effetto della stipula di un patto, anche nullo, di cui all'articolo 122, salvo che gli aderenti siano venuti a detenere una partecipazione complessiva superiore alle predette percentuali nei dodici mesi precedenti la stipulazione del patto.
6. L'articolo 110 è modificato come segue:
- a) La rubrica è sostituita dalla seguente: "*Inadempimento degli obblighi*";
 - b) Al comma 1 le parole "le azioni" sono sostituite dalle seguenti "i titoli" e la parola "alienate" è sostituita dalla seguente "alienati";
 - c) Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 2: "2. In alternativa all'alienazione di cui al comma 1 la Consob può imporre, con provvedimento motivato, la promozione dell'offerta di cui all'articolo 106 al prezzo da essa stabilito, anche tenendo conto del prezzo di mercato dei titoli."
7. I commi 1 e 2 dell'articolo 111 sono sostituiti dai seguenti:
1. L'offerente che venga a detenere a seguito di offerta pubblica totalitaria, una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli ha diritto di acquistare i titoli residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. Qualora siano emesse più categorie di titoli, il diritto di acquisto può essere esercitato soltanto per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento.
 2. Il corrispettivo e la forma che esso deve assumere sono determinati ai sensi dell'articolo 108, commi 3, 4 e 5."

Articolo 4

(Modifiche alla Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58)

1. All'articolo 122, comma 5, dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera: "d-*bis*) volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta."
2. Dopo l'articolo 123 è inserito il seguente articolo:
"Articolo 123-*bis*.
Informazione sugli assetti proprietari

1. La relazione sulla gestione delle società con azioni quotate contiene in una specifica sezione informazioni dettagliate riguardanti:

- a) la struttura del capitale sociale, compresi i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi nonché la percentuale del capitale sociale che esse rappresentano;
- b) qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la necessità di ottenere il gradimento da parte della società o di altri possessori di titoli;
- c) le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione incrociata, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120;
- d) se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di questi diritti;
- e) il meccanismo di esercizio dei diritti di voto previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non è esercitato direttamente da questi ultimi;
- f) qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, termini imposti per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con la cooperazione della società, i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso di titoli;
- g) gli accordi tra azionisti che sono noti alla società ai sensi dell'articolo 122;
- h) le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione dei membri dell'organo di amministrazione nonché alla modifica dello statuto, ove diverse da quelle applicabili in via suppletiva;
- i) l'esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile ovvero del potere in capo agli amministratori di emettere strumenti finanziari partecipativi nonché di autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie;
- j) gli accordi significativi dei quali la società o sue controllate siano parti e che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società, e i loro effetti, tranne quando sono di natura tale per cui la loro divulgazione arrecherebbe grave pregiudizio alla società; tale deroga non si applica quando la società ha l'obbligo specifico di divulgare tali informazioni sulla base di altre disposizioni di legge;
- k) gli accordi tra la società ed i membri dell'organo di amministrazione o dipendenti, che prevedono indennità se i membri dell'organo di amministrazione o i dipendenti si dimettono o sono licenziati senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

2. Le informazioni di cui al comma 1 possono figurare in una relazione distinta pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione; in alternativa la relazione sulla gestione può indicare la sezione del sito *web* dell'emittente ove tali informazioni sono pubblicate.

Articolo 5

(Modifiche alla Parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58)

1. All'articolo 173 le parole “da lire duecentomila a lire due milioni” sono sostituite dalle seguenti: “da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila.”
2. L'articolo 192 è modificato come segue:
 - a) al comma 1 le parole “dell'articolo 102, comma 1 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 102, commi 1, 3 e 6” e le parole “da lire dieci milioni a lire duecento milioni” sono sostituite dalle seguenti: “di importo non inferiore ad euro venticinquemila e non

- superiore alla metà del corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente ovvero che sarebbe stato complessivamente dovuto dall'offerente se l'offerta fosse stata promossa.”;
- b) al comma 2, lettera a) le parole “dell'articolo 102, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 102, comma 4” e le parole “a norma dell'articolo 103, commi 4 e 5” sono sostituite dalle seguenti: “a norma dell'articolo 102, comma 1 e dell'articolo 103, comma 4”;
 - c) il comma 3 è abrogato.

Articolo 6

(Modifica all'articolo 3 del d.l. 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 1994 n. 474 e successive modificazioni e integrazioni)

- 1. All'articolo 3, comma 3, del d.l. 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 1994 n. 474 e successive modificazioni e integrazioni le parole “promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” sono sostituite dalle seguenti: “a condizione che l'offerente venga a detenere, a seguito dell'offerta, una partecipazione almeno pari al settantacinque per cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina e/o la revoca degli amministratori.”

Articolo 7

(Modifica all'articolo 1, comma 384, della legge 23 dicembre 2005 n. 266)

- 1. All'articolo 1, comma 384, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 le parole “Con l'approvazione comunitaria delle disposizioni previste dai commi da 381 a 383 e le” sono sostituite dalle seguenti “A seguito delle” e le parole “dei medesimi commi” sono sostituite dalle seguenti: “dei commi da 381 a 383”.

Articolo 8

(Disposizioni transitorie e finali)

- 1. Se i titoli di una società la cui sede legale è situata in uno Stato comunitario diverso dall'Italia sono già ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano e su quelli di altri Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo alla data di entrata in vigore della presente legge, e vi sono stati ammessi contemporaneamente, la Consob e le autorità di vigilanza di tali Stati convengono a quale tra di loro compete la vigilanza sull'offerta entro quattro settimane da tale data. In mancanza di una decisione delle autorità di vigilanza entro detto termine, la società emittente determina quale sia l'autorità competente il primo giorno della negoziazione successivo alla scadenza del termine. Si applica l'articolo 101-ter, comma 2, lettera b), ultima parte, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
- 2. Le disposizioni di cui all'articolo 104-bis, comma 1, lettere c) ed e) si applicano ai patti parasociali conclusi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
- 3. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano alle offerte pubbliche comunicate alla Consob prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché ai trasferimenti di partecipazioni effettuati prima di tale data.